



Allegato B

ISTRUTTORIA PUBBLICA AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017, DEL D.M. 72 DEL 31.03.2021 E DELLA LEGGE N. 241/1990 E S.M.I. PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN ENTE DEL TERZO SETTORE AI FINI DELLA CO-PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO EDUCATIVO DI ACCOMPAGNAMENTO, TUTELA E PROTEZIONE RIVOLTO A MINORI CON GRAVE DISAGIO SOCIALE, AFFETTIVO, FAMILIARE E RELAZIONALE E A RISCHIO PSICO-SOCIALE ELEVATO PER IL PERIODO DAL 01.01.2023 AL 31.12.2027.

DOCUMENTO PROGETTUALE

ART. 1 – PREMESSA

Il Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Pinerolo (di seguito anche: C.I.S.S.) intende, anche ai sensi dell'art. 6 della Legge 328/2000, promuovere la Co-progettazione di un servizio di sostegno educativo rivolto a minori (preadolescenti ed adolescenti) con grave disagio sociale, affettivo, familiare e relazionale in situazione di elevato rischio sociale, psicologico ed evolutivo, con lo scopo di favorire la crescita, l'autonomia, l'integrazione sociale e il benessere relazionale dei minori e delle loro famiglie, avvalendosi delle competenze e delle risorse dei soggetti del terzo settore operanti sul territorio, in ottemperanza al principio di sussidiarietà orizzontale.

Il C.I.S.S. riconosce concretamente il particolare ruolo esercitato, nella definizione e realizzazione del sistema integrato d'interventi e servizi sociali, dai soggetti del terzo settore, quali espressioni organizzate delle autonome iniziative dei cittadini. Lo sviluppo negli ultimi anni degli interventi sociali ad opera del privato sociale e della cooperazione sotto forma di veri e propri servizi alla collettività ha portato alla possibilità di costruire sul territorio locale codici condivisi di lettura dei problemi e reti integrate di opportunità a favore dei cittadini con allargamento della corresponsabilità della comunità.

Le esperienze realizzate nel corso degli anni hanno evidenziato la necessità di consolidare e sviluppare i servizi erogati introducendo forme di gestione innovativa che consentano il

miglioramento dell'erogazione degli stessi, una condivisione delle competenze e delle responsabilità fra ente pubblico e soggetti del terzo settore. Il C.I.S.S. intende promuovere forme di collaborazione finalizzate a stimolare l'innovazione della gestione dei servizi rivolti ai minori adolescenti ed alle loro famiglie, a potenziare gli stessi, armonizzandoli, e a migliorare le prestazioni erogate ai cittadini. Il rapporto con le realtà del terzo settore del territorio è una risorsa che può concorrere al raggiungimento degli obiettivi prefissati e alla realizzazione degli interventi di promozione e tutela sociale del territorio. La Co-progettazione si configura come strumento idoneo e innovativo per realizzare una tipologia di servizi adeguata ai bisogni dei cittadini in generale e, in particolare, di quelli dell'area dei minori e delle famiglie. Il C.I.S.S. intende promuovere un welfare generativo che garantisca il diritto collettivo di contribuire in modo attivo, creativo e responsabile, al benessere della comunità, in grado di stimolare l'innovazione e la diversificazione dei modelli organizzativi e delle forme di erogazione dei servizi e degli interventi educativi, sociali e di promozione del benessere comunitario nel settore minorile in quanto il soggetto del terzo settore viene ad operare non più in termini di mero erogatore di servizi, ma assume un ruolo attivo rischiando risorse proprie e soluzioni progettuali.

La scelta di attivare una procedura, per i servizi sopra descritti, rivolta a soggetti del terzo settore, trova giustificazione:

- nell'attenzione del C.I.S.S. per il terzo settore, quale subsistema complesso in grado di sostenere meglio le logiche di sviluppo del sistema dei servizi nel particolare settore in oggetto;
- nella necessità di pervenire alla definizione di relazioni efficaci con qualificati soggetti operanti nell'erogazione di servizi educativi prevalentemente come imprese non profit;
- nella necessità di valorizzare il ruolo degli organismi del terzo settore, poiché attraverso la Co-progettazione tali soggetti vengono coinvolti nella definizione e attuazione dei progetti non più in termini di meri erogatori di servizi, ma assumono un ruolo attivo rischiando risorse proprie e soluzioni progettuali.

Si richiamano:

- il D.lgs. n. 267 del 18/8/2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- la legge n. 241 del 1990 e ss. mm., recante la disciplina sul procedimento amministrativo;
- la legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- il DPCM del 30/3/2001, "Atto di indirizzo e coordinamento dei sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della legge 8 novembre 2000 n. 328" ;
- l'art. 55 D.lgs. n. 117/2017, recante il Codice del Terzo Settore (in avanti solo "CTS");
- la sentenza n.131/2020 della Corte Costituzionale in cui si dà pieno riconoscimento all'articolo

55 del Codice del Terzo settore e, in particolare, agli istituti della Co-progettazione e della co-programmazione come modalità privilegiate di relazione tra sfera pubblica e sfera del privato sociale;

- il Piano Nazionale e degli Interventi dei Servizi Sociali 2021-2023 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

ART. 2 – DEFINIZIONI

Ai fini della Co-progettazione del servizio in oggetto sono adottate le seguenti “Definizioni”:

- **Consorzio Intercomunale Servizi Sociali Pinerolo (C.I.S.S.):** Ente titolare della procedura ad evidenza pubblica di Co-progettazione, nel rispetto dei principi della Legge n. 241/1990 e s.m.i. in materia di procedimento amministrativo: per il procedimento in oggetto agente in accordo con l’ASL TO3 – Distretto Sanitario Pinerolese;
- **Budget di progetto:** l’insieme delle risorse a disposizione del progetto sotto varie forme (risorse economiche, beni immobili, beni mobili, risorse professionali pro bono, etc.), apportate dal C.I.S.S. e dagli Enti partecipanti alla Co-progettazione o reperiti dal tavolo di Co-progettazione da Enti esterni (es. bandi regionali, comunitari, di fondazioni, etc.);
- **CTS:** Codice del Terzo Settore, approvato con D.lgs. n. 117/2017;
- **Co-progettazione:** sub-procedimento di definizione congiunta, partecipata e condivisa della progettazione degli interventi e dei servizi fra la P.A., quale Amministrazione procedente, e l’ETS selezionato;
- **Documento Progettuale (DP):** l’Elaborato progettuale preliminare e di massima, predisposto dal C.I.S.S., posto a base della procedura di Co-progettazione;
- **Domanda di partecipazione:** l’istanza presentata dagli ETS per poter partecipare alla procedura di Co-progettazione;
- **Enti del Terzo Settore (ETS):** i soggetti indicati nell’art. 4 del D.lgs. n. 117/2017, recante il Codice del Terzo settore;
- **Soggetto attuatore:** l’Ente del Terzo Settore (ETS), singolo o associato, la cui Proposta Progettuale sarà risultata maggiormente rispondente all’interesse pubblico dell’Amministrazione procedente, e con il quale sarà attivato il rapporto di collaborazione;
- **Procedura di Co-progettazione:** procedura ad evidenza pubblica per la valutazione delle proposte progettuali presentate dagli ETS, cui affidare le attività di progetto;
- **Proposta Progettuale (PP):** il documento progettuale presentato dagli ETS, nei modi previsti dall’Avviso ed oggetto di valutazione da parte di apposita Commissione nominata dal C.I.S.S.;

- **Progetto Definitivo (PD)**: l'Elaborato progettuale condiviso definito a seguito delle attività del Tavolo di Co-progettazione e approvato dal C.I.S.S.;
- **Responsabile Unico del Procedimento (RUP)**: il soggetto indicato dall'Amministrazione procedente quale Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- **Tavolo di Co-progettazione**: sede preposta allo svolgimento dell'attività di Co-progettazione per l'implementazione delle attività di progetto, finalizzata all'elaborazione – condivisa – del Progetto Definitivo (PD);
- **Territorio**: il territorio dei Comuni consorziati nel C.I.S.S. (Airasca, Angrogna, Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio, Buriasco, Campiglione Fenile, Cantalupa, Cavour, Cercenasco, Cumiana, Frossasco, Garzigliana, Luserna S. Giovanni, Lusernetta, Macello, Osasco, Pinerolo, Piscina, Prarostino, Roletto, Rorà, San Pietro Val Lemina, San Secondo di Pinerolo, Scalenghe, Torre Pellice, Vigone, Villafranca Piemonte, Villar Pellice, Virle Piemonte).

ART. 3 – LINEE GUIDA PER LA CO-PROGETTAZIONE

La Co-progettazione ha per oggetto la realizzazione di un Servizio educativo rivolto a minori pre-adolescenti e adolescenti con grave disagio sociale, affettivo, familiare e relazionale in situazione di elevato rischio sociale, psicologico ed evolutivo che terrà conto dei seguenti obiettivi:

- stimolare la crescita qualitativa e la capacità di offerta delle organizzazioni del terzo settore in modo che esse possano concorrere, sempre più efficacemente, alla realizzazione degli interventi educativi e sociali richiesti dal territorio, operando con logiche concertative, di Co-progettazione e collaborazione;
- prevedere il ruolo attivo del Terzo Settore che investe proprie risorse e si attiva per ampliare la gamma di proposte;
- realizzare azioni positive per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, della tutela e dell'integrazione sociale dei minori, per l'esercizio dei diritti civili fondamentali, per lo sviluppo del benessere e della qualità della vita dei minori, per la valorizzazione, nel rispetto di ogni diversità;
- promuovere un progetto innovativo, fondato sulla condivisione delle responsabilità, delle risorse e delle competenze tra pubblico e privato;
- innovare e sperimentare nuovi servizi educativi, per migliorare la risposta ai bisogni dei minori e delle loro famiglie anche a seguito dell'emergere di fragilità correlate al periodo di emergenza sanitaria.

Si riterranno maggiormente adeguate le Proposte Progettuali che:

- dimostrino la capacità di elaborazione di un Progetto Educativo Individuale (P.E.I.)

contestualizzato che valorizzi le risorse personali, familiari e della rete;

- indichino le modalità di condivisione del progetto educativo e prevedano l'aggiornamento degli obiettivi e la flessibilità di realizzazione;
- individuino modalità di gestione dei nuovi ingressi e delle dimissioni in un'ottica evolutiva dei progetti.
- definiscano idonee strategie di tempestiva sostituzione del personale, di raccordo con il Servizio Sociale, i Servizi Sanitari e i servizi territoriali e di azioni di sostegno al lavoro professionale degli educatori.
- definiscano la precisa indicazione dei modi e dei tempi relativi alle attività/sinergie con soggetti pubblici e privati del territorio che si intendono proseguire e/o attivare.
- prevedano una quota di Co-finanziamento;
- prediligano come tipologia d'investimento interventi innovativi e in grado di garantire risposte puntuali, efficaci e di qualità ai bisogni dei minori (es. laboratori sulle emozioni, affiancamento di figure psicologiche o di counselor, promozione dell'autonomia, inserimenti sociali...);
- dimostrino l'effettiva capacità del soggetto concorrente di reperire finanziamenti da parte di organismi pubblici e/o privati mediante la precisa indicazione delle pregresse esperienze di partecipazione a bandi che si sono conclusi con l'effettivo accesso a risorse.
- individuino i criteri per valutare la qualità del servizio percepita dagli utenti, dai familiari, dal C.I.S.S.;
- descrivano le procedure concretamente attivabili per la risoluzione delle eventuali problematiche riscontrate.
- prevedano la presenza di procedure standard conosciute da tutto il personale e di accordi con altre strutture, enti pubblici o del privato sociale che consentano l'attivazione di soluzioni organizzative in tempi brevissimi dal verificarsi dell'evento imprevisto, anche finalizzati all'accoglienza residenziale straordinaria dei minori.

ART. 4 – OGGETTO DELLA CO-PROGETTAZIONE

La presente procedura di Co-progettazione ha per oggetto la realizzazione di un **Servizio di sostegno educativo di accompagnamento, tutela e protezione rivolto a minori con grave disagio sociale,**

affettivo, familiare e relazionale e a rischio psico-sociale elevato per il periodo dal 01.01.2023 al 31.12.2027.

La Co-progettazione è finalizzata alla realizzazione di un servizio con caratteristiche innovative e migliorative di risposta ai bisogni complessi di questa specifica utenza e dovrà prevedere l'articolazione del servizio in attività individuali, di gruppo e il raccordo con i servizi e le risorse, anche residenziali, del territorio.

Devono essere previsti progetti individualizzati complessi ad alta intensità educativa (dal lunedì al sabato, con possibilità di offerte educative nei fine settimana) finalizzati al sostegno delle risorse resilienti e delle autonomie dei minori e delle loro famiglie, alla prevenzione dell'acuirsi del grave disagio e del ricorso all'inserimento in strutture residenziali.

L'attivazione di ogni percorso educativo dovrà essere realizzata come progetto congiunto, condiviso dal Servizio Sociale, dai Servizi Sanitari specialisti per i minori (Neuropsichiatria Infantile, Psicologia dell'età evolutiva), dai genitori. Il Progetto (Piano Assistenziale Integrato – PAI) prevede l'autorizzazione della Commissione “Unità Multidisciplinare di Valutazione della Disabilità Minori” (U.M.V.D. - Minori) integrata C.I.S.S. / ASL TO 3 - Distretto Sanitario del Pinerolese. La Commissione ha la finalità di validare il progetto e la condivisione della spesa in base alla normativa vigente (LEA/LEPS).

Al tavolo di Co-progettazione è prevista la partecipazione dell'ASL TO 3 (Distretto Sanitario del Pinerolese) per quanto di sua competenza.

ART. 5 - DURATA

Gli interventi e le attività oggetto della presente procedura di Co-progettazione si svolgeranno nel periodo dal 01.01.2023 al 31.12.2027.

Il C.I.S.S. nel caso in cui gli attuali presupposti generali, legislativi, normativi, economici o di ordinamento interno in base ai quali si è provveduto all'affidamento del servizio dovessero subire variazioni, si riserva la facoltà, previa assunzione di provvedimento motivato, di recedere dalla Convenzione, con preavviso di giorni 20 (venti), senza che il soggetto attuatore possa pretendere risarcimenti danni o compensazioni di sorta, ai quali esso dichiara fin da ora di rinunciare.

ART. 6 – RISORSE DELLA CO-PROGETTAZIONE E BUDGET DI PROGETTO

Al fine di sostenere il nascente partenariato, questo Ente intende mettere a disposizione del soggetto attuatore un apporto iniziale, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/1990 e ss., pari a complessivi € 720.791,25 (euro settecentoventimilasettecentonovantuno/25), IVA esclusa, in cinque anni, a rimborso delle spese sostenute e rendicontate dal soggetto attuatore.

Tali risorse non equivalgono a corrispettivi per l'affidamento di servizi a titolo oneroso.

Le risorse iniziali confluiscono nel "Budget di progetto", che è costituito dall'insieme delle risorse destinate alla realizzazione degli obiettivi progettuali (risorse economiche, beni immobili, beni mobili, risorse professionali pro bono, disponibilità al lavoro volontario, volontariato d'impresa, etc.) apportate:

- dal C.I.S.S., nei limiti delle risorse iniziali sopra indicate;
- dal Soggetto attuatore, secondo quanto da questo indicato nella Proposta Progettuale;
- da soggetti terzi (es. Regione, Unione Europea, fondazioni, filantropia privata, etc.).

A tal fine si specifica che il C.I.S.S. e il Soggetto attuatore potranno intraprendere congiuntamente le azioni di raccolta fondi o di progettazione tese a incrementare le risorse a disposizione del budget di progetto. Il C.I.S.S. assicura il proprio sostegno a tali azioni di ricerca di risorse aggiuntive a condizione che siano destinate esclusivamente al perseguimento degli scopi progettuali.

Nell'ambito del trasferimento di cui sopra, il Soggetto attuatore dovrà garantire in ogni caso le seguenti attività, i cui oneri sono da ricomprendersi nell'importo sopra citato di € 720.791,25 (euro settecentoventimilasettecentonovantuno/25):

- attività proposte nel progetto;
- interventi di manutenzione ordinaria, in accordo con il proprietario dei locali (rivolti principalmente al mantenimento in efficienza di un impianto o al suo ampliamento) anche se cagionati da vetustà, forza maggiore o da qualsiasi altro evento non ordinario;
- pulizia dei locali (compreso fornitura asciugamani, carta igienica, saponi);
- manutenzione aree verdi (ove presenti);
- trasporto e accompagnamento (ad attività esterne e al domicilio in relazione al progetto individuale) con l'uso di idonei mezzi;
- spese riguardanti le utenze;
- acquisto, ove necessario, di stoviglie/piatti, bicchieri, posateria, pentolame – biancheria (tovaglie e asciugamani) e relativo lavaggio – materiale in uso (tovaglioli di carta, carta igienica, guanti monouso, saponi, etc.)
- supervisione/formazione operatori;
- materiali per le attività.

In corso di validità della Co-progettazione e fermo restando la durata della Co-progettazione prevista dall'art. 5 del presente Documento Progettuale, il C.I.S.S. si riserva di estendere le attività in capo al soggetto attuatore mediante la stipula di apposite integrazioni della Convenzione/Accordo di Collaborazione, previa riapertura del tavolo di Co-progettazione, alle condizioni dell'Accordo di Collaborazione e ai costi del Progetto Definitivo allo stesso allegato.

L'estensione delle attività potrà avvenire entro il limite massimo del 20% della spesa complessiva della Co-progettazione di cui al Progetto Definitivo allegato all'Accordo di Collaborazione.

ART. 7 - DESTINATARI

I destinatari del Servizio sono indicativamente n. 14 minori (numero che nel tempo potrebbe modificarsi, in aumento e in diminuzione, in base a nuove necessità dei committenti) con grave disagio sociale, affettivo, familiare e relazionale e a rischio psico-sociale elevato a partire dai 10 anni di età, residenti nel territorio del C.I.S.S..

I tempi di frequenza delle attività possono essere differenziati prevedendo una tipologia di presa in carico a tempo pieno o a tempo parziale sulla base dei progetti individuali.

E' prevista la possibilità di un numero massimo di prese in carico a tempo pieno pari a 10 minori con retta mensile individuale pari ad € 1.200,00. La retta per le prese in carico a tempo parziale sarà ridotta rispetto all'importo per le prese in carico a tempo pieno secondo la seguente tabella:

GIORNI di FREQUENZA Mensili	TIPOLOGIA di PRESA in CARICO	TIPOLOGIA di RETTA	IMPORTO mensile
Oltre a 15 giorni	Tempo pieno	Retta piena	€ 1.200,00
Da 10 a 15 giorni	Tempo parziale	Retta al 75%	€ 900,00
Sotto i 10 giorni	Tempo parziale	Retta al 50%	€ 600,00

I minori da inserire nel progetto saranno individuati dagli Enti, previa validazione della Commissione integrata U.M.V.D. - Minori.

ART. 8 - CARATTERISTICHE GENERALI DEL PROGETTO

Obiettivo generale della Co-progettazione è promuovere lo studio e la possibilità di realizzare servizi innovativi che integrino l'offerta del C.I.S.S., contribuendo a migliorare e a differenziare la risposta all'emergere di bisogni educativi sempre più complessi nell'area dei minori adolescenti e preadolescenti e delle loro famiglie.

Il progetto dovrà avere come obiettivi specifici:

- offrire un sostegno educativo intenso e qualificato ai bisogni sociali, affettivi, relazionali in favore di minori in condizione di deprivazione e grave difficoltà;
- offrire sostegno e supporto educativo ai genitori e alle reti familiari di riferimento dei minori;
- promuovere interventi di sostegno e prevenzione volti ad evitare il ricorso all'inserimento in

strutture residenziale attraverso il sostegno del minore e del suo contesto di vita primario e degli adulti incaricati delle responsabilità genitoriali;

- realizzare un servizio integrato con i servizi sociali, sanitari e le risorse del territorio in risposta a bisogni complessi, con possibilità di progetti flessibili e innovativi.
- favorire percorsi di autonomia personalizzati in linea con le storie di vita individuali dei ragazzi e del sistema familiare e del contesto sociale di riferimento
- sperimentazione di percorsi/interventi di carattere preventivo e di supporto educativo/relazionale in ambito scolastico e formativo a sostegno della relazione adulto/ragazzo e dei ragazzi con profondi disagi socio-emotivi anche conseguenti alla situazione di emergenza sanitaria vissuta, azioni da realizzare in armonia con gli interventi educativi presenti nel territorio
- promuovere percorsi esperienziali a contrasto della povertà educativa
- promuovere interventi di prevenzione.

Il Progetto dovrà prevedere:

- lavoro educativo: individuale e/o di gruppo;
- lavoro con le famiglie: spazio strutturato e dedicato, finalizzato a sostenere le competenze, favorire la comunicazione e la comprensione dei bisogni del minore e delle fragilità familiari;
- raccordo con il servizio sociale, con i servizi sanitari, le istituzioni scolastiche;
- aggancio con un servizio residenziale, per affrontare situazioni di emergenza o necessità di interventi di sollievo;
- lavoro di rete strutturato per favorire collegamenti/inserimenti dei minori in contesti di normalità, che permettano di sperimentare un senso di utilità sociale e di prospettiva nelle esperienze proposte. Si ritiene importante la valorizzazione delle peculiarità del territorio.

Fondamentale sarà lavorare con le risorse e sulle autonomie del ragazzo, prevedendo l'affiancamento della fragilità familiare, con attività di sostegno educativo, di rielaborazione del ruolo genitoriale e di valorizzazione delle risorse individuali, del sistema familiare e della rete.

Aspetti essenziali da garantire nel Progetto

A. Attività

Il Servizio dovrà articolarsi in due gruppi omogenei per età:

- fascia di età 10-13 anni;
- fascia d'età 14-18 anni.

E' da prevedersi la possibilità di progetti per ultra 18 anni finalizzati all'assestamento e accompagnamento per il completamento di specifici percorsi individuali.

Il progetto dovrà articolarsi in:

- laboratori volti alla scoperta/sperimentazione, nella prospettiva di promozione dell'autonomia personale e dell'inserimento sociale, dei talenti individuali e per offrire esperienze di crescita e potenziamento delle abilità sociali;
- attività di supporto al percorso scolastico in rete con le scuole e i servizi del territorio rivolti al sostegno scolastico;
- attività volte a promuovere e sostenere l'inserimento in percorsi di formazione;
- attività volte a promuovere la socializzazione sul territorio anche a carattere sportivo e culturale;
- attività volte al coinvolgimento delle famiglie come co-protagoniste del progetto;
- attività di sostegno alle fragilità genitoriali con un lavoro educativo sulle risorse esistenti e in rete con i servizi.

Per eventi eccezionali, non rientranti nel piano degli interventi, dovuti a esigenze emerse nello sviluppo delle attività (es. la partecipazione ad eventuali mostre, etc.) potrà essere richiesta la contribuzione direttamente ai destinatari esclusivamente per il pagamento dell'evento.

I progetti individuali dovranno prevedere incontri periodici di rete con il Servizio Sociale, i Servizi Sanitari, la famiglia, i genitori e i ragazzi, la scuola e gli altri soggetti coinvolti nel progetto.

B. Collegamento con struttura residenziale

La necessità di rispondere alla diversa gradualità dei bisogni che possono emergere dai minori in carico determina l'opportunità che il Servizio progettato disponga di un collegamento con una risorsa residenziale del territorio a cui fare ricorso per inserimenti in emergenza o per periodi di sollievo.

C. Sede

Il servizio, oggetto di progettazione, dovrà prevedere una sede adeguata allo svolgimento delle attività e ad accogliere minori con grave disagio sociale e rischio psico-sociale elevato. I locali dovranno essere siti nel territorio del Comune di Pinerolo, senza barriere architettoniche, raggiungibili con i mezzi di trasporto pubblici, attrezzati ad accogliere anche soggetti disabili e dimensionati sul numero degli utenti. La sede dovrà essere a disposizione nella fase di esecuzione del progetto, i costi di gestione (canone di locazione, utenze, telefonia, ADSL, arredi etc.) e le eventuali spese relative ad attività programmate (es. palestre, piscine, etc.) fuori dalla sede principale sono a totale carico del soggetto attuatore.

La suddivisione degli spazi e la loro destinazione d'uso dovranno consentire ai minori di usufruire di spazi individuali e comuni, certi e definiti, garantendo l'intimità personale e nel contempo momenti di vita di gruppo.

La struttura dovrà inoltre possedere caratteristiche funzionali e strutturali che attengano alla sicurezza degli utenti (anche con eventuali ideazioni autolesioniste) e degli operatori nonché alla qualità delle prestazioni erogate e pertanto dovrà essere in possesso dei requisiti definiti dalle norme vigenti in materia urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza e quant'altro previsto dalla normativa.

È inoltre necessario poter prevedere interventi domiciliari che possano rendersi necessari in fasi diverse del progetto individuale (ad esempio per favorire la conoscenza, promuovere l'aggancio, affrontare momenti di crisi, ...).

Il servizio non è da intendersi come mera apertura di una sede fisica, ma anche come tempo che si può articolare in spazi e momenti diversi da concordare con l'ente in base alle attività proposte ai singoli destinatari.

D. Trasporto

Dovranno essere garantiti trasporti e trasferte inerenti alle attività.

Il progetto, in situazioni eccezionali, su richiesta del C.I.S.S., dovrà prevedere l'accompagnamento del minore presso la sede delle attività e il rientro al domicilio qualora lo stesso non riesca a provvedervi autonomamente o tramite il sostegno della sua famiglia.

E. Pasti

L'orario delle attività comporta la necessità di individuare delle modalità che permettano ai minori di consumare un pasto con prezzi accessibili e con oneri a carico della famiglia oppure la possibilità di consumare un pranzo al sacco.

L'utente pagherà direttamente il costo del servizio pasti al soggetto attuatore, il quale dovrà occuparsi della rendicontazione della spesa alle famiglie.

ART. 9 – TEMPI DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'

Il servizio dovrà:

- essere attivo 5 giorni la settimana (dal lunedì al venerdì), con orario 14:00 – 18:00;
- prevedere soggiorni, attività nei fine settimana;
- prevedere la possibilità di interventi al mattino, notturni e festivi sia programmati che in casi di emergenza.

ART. 10 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il soggetto attuatore sarà, altresì, tenuto all'osservanza di tutte le Leggi, Decreti, Delibere della Regione Piemonte, Regolamenti e in genere prescrizioni che sono o saranno emanati dai pubblici poteri statali e regionali in qualsiasi forma, anche se in contrasto con le disposizioni di cui al presente Documento Progettuale.

Il soggetto attuatore dovrà essere a conoscenza di tutte le norme che regolano la materia oggetto della Co-progettazione e di tutte le condizioni locali che possono interferire con le attività relative alla gestione del progetto e che possano influire sull'esecuzione del servizio.

ART. 11 - PERSONALE

Il Servizio sarà realizzato dal soggetto attuatore mediante:

- **educatori professionali** in possesso del titolo di studio di educatore come previsto dalla vigente normativa, oltre a 3 anni di esperienza specifica in servizi analoghi o similari;
- un **referente coordinatore del servizio**, con qualifica di educatore professionale con esperienza almeno triennale nel coordinamento di servizi analoghi.

I suddetti titoli di studio devono essere conseguiti in Italia o, se conseguiti all'estero, riconosciuti dallo Stato italiano (ovvero tradotti, legalizzati e accompagnati da dichiarazione di valore rilasciata ai sensi di legge).

L'esperienza professionale dovrà essere documentata mediante presentazione dei curriculum-vitae.

Per l'attività dei laboratori il soggetto attuatore potrà avvalersi di **esperti** (con adeguata professionalità e formazione documentata) interni o esterni al servizio.

Per la corretta esecuzione degli interventi e delle attività di cui ai precedenti articoli, il soggetto attuatore s'impegna a garantire un'équipe composta da operatori, in possesso dei seguenti requisiti obbligatori:

- possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea o essere in regola per la permanenza in Italia nel periodo di attività;
- godere dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel Casellario Giudiziale;
- non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- essere in possesso della patente di guida tipo B;

- essere in possesso di certificazione medica attestante l' idoneità psicofisica e sanitaria allo svolgimento del servizio.
- non aver subito:
 - condanne per i reati previsti agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale;
 - condanne ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39;
 - sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori, ovvero l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché' da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori e il divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori.

Il soggetto attuatore dovrà adeguarsi a quanto previsto dalle Linee guida approvate dalla Regione Piemonte con Deliberazione della Giunta Regionale n. 21-4814 del 22 ottobre 2012: *“Atto di indirizzo per la verifica del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche e per la verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, ai sensi dell'Allegato 1 Intesa Stato-Regioni 2006 e art. 41 c. 4-bis D.lgs. 81/08 e s.m.i.”*.

Sarà cura del soggetto attuatore garantire la sostituzione del personale assente o ritenuto non idoneo (a seguito di specifica segnalazione da parte dell'ente) con altro personale con la stessa qualifica professionale e la medesima esperienza dandone comunicazione al C.I.S.S. e indicandone le generalità e la qualifica professionale. Il turnover degli operatori dovrà essere gestito in modo da creare il minimo disagio possibile agli utenti.

Tutti gli operatori sono tenuti a un comportamento improntato alla massima correttezza, al rispetto del segreto professionale, ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso e ad avere un'etica adeguata alla professione che svolgono.

Gli operatori presteranno la loro attività senza vincolo di subordinazione al personale del C.I.S.S., curando lo svolgimento autonomo di tutti i compiti connessi al servizio, secondo le indicazioni dell'ente. Il personale addetto al Servizio in oggetto dovrà essere assunto alle dipendenze del soggetto attuatore, con il quale unicamente intercorrerà il rapporto di lavoro a tutti gli effetti di legge.

Il soggetto attuatore dovrà trasmettere al C.I.S.S., entro i tempi stabiliti, l'elenco del personale impiegato e il relativo certificato di idoneità alle mansioni, sottoscritto dal Datore di Lavoro.

Il soggetto attuatore potrà avvalersi di personale in formazione a scopo di tirocinio, oppure di volontari (anche del Servizio Civile Nazionale Volontario), in misura aggiuntiva, al proprio personale. Tale iniziativa dovrà essere comunicata al C.I.S.S..

ART. 12 - ASSICURAZIONE

Sono a carico del soggetto attuatore le spese derivanti da danni causati ad immobili, beni o attrezzature fisse, ovvero ricevute a titolo di prestito da partner a vario titolo coinvolti nella realizzazione del Servizio, o da altri soggetti esterni al C.I.S.S., utilizzate per la gestione delle attività. Il soggetto attuatore è il solo responsabile, senza riserve ed eccezioni nei confronti del C.I.S.S., relativamente alla gestione del servizio reso con il proprio personale ed è responsabile dei danni a chiunque causati: personale, utenti o terzi, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse. Sono da ritenersi a carico del soggetto attuatore gli oneri ed i rischi derivanti dall'utilizzo di attrezzature, materiali e quant'altro necessario per lo svolgimento del servizio stesso.

È, pertanto, a carico del soggetto attuatore l'onere della stipula di apposita polizza assicurativa R.C. contro tutti i rischi inerenti ogni fase della gestione del servizio in oggetto (R.C.T. e R.C.O)

Tale polizza, per la responsabilità civile per danni al personale, utenti o terzi, che fossero arrecati dal personale del soggetto attuatore nell'espletamento del servizio, dovrà avere idonei massimali per la tipologia del servizio.

La polizza dovrà specificare che tra le persone s'intendono compresi gli utenti del servizio ed i terzi. Il soggetto attuatore dovrà garantire che il personale utilizzi autovetture per le quali è prevista la copertura assicurativa RCA e polizza Kasko per il periodo necessario al trasporto degli utenti, con massimali non inferiori a quelli previsti per legge. Dovrà inoltre stipulare apposita copertura assicurativa contro gli infortuni del conducente di tutti gli automezzi di proprietà o in disponibilità al servizio. L'assicurazione deve valere per chiunque conduca il veicolo e prevedere una somma assicurata idoneo al servizio.

Le polizze sopraccitate dovranno coprire l'intero periodo del servizio.

Il soggetto attuatore esonera altresì il C.I.S.S. per gli eventuali danni diretti ed indiretti che potranno essere arrecati al soggetto attuatore medesimo a causa di fatti colposi di terzi.

ART. 13 – ADEMPIMENTI DEL SOGGETTO ATTUATORE

Il soggetto attuatore, entro dieci giorni da formale richiesta da parte del C.I.S.S., dovrà presentare:

- copia delle polizze assicurative di cui all'art. 12 del presente Documento Progettuale;
- l'elenco nominativo delle persone impiegate nelle varie attività costituenti il Servizio, con indicazione della qualifica professionale, titolo di studio posseduto, relativo curriculum, la qualificazione nonché l'inquadramento contrattuale ed il livello retributivo applicato;
- il certificato di idoneità alle mansioni del personale impiegato, sottoscritto dal datore di lavoro;

- la certificazione attestante l'assenza di condanne penali in merito alla pedofilia (decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39.);
- il nominativo del Responsabile del soggetto attuatore che manterrà i rapporti contrattuali con il C.I.S.S.

Nel caso in cui il soggetto attuatore rifiutasse di stipulare la Convenzione o si rifiutasse di eseguire il servizio o trascurasse in modo grave l'adempimento degli obblighi previsti dal presente Documento Progettuale, il C.I.S.S., potrà, in pieno diritto, risolvere ogni rapporto con il medesimo, a maggiori spese di questo, con diritto di risarcimento degli eventuali danni. Resta salvo per il C.I.S.S., l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la somma risultasse insufficiente.

ART. 14 – COORDINAMENTO

Il soggetto attuatore dovrà garantire il coordinamento del servizio utilizzando personale apposito presente in loco.

Il coordinatore dovrà far parte dell'équipe di lavoro e dovrà garantire una continua reperibilità (per l'intera settimana lavorativa), anche per l'attivazione di eventuali interventi urgenti non previsti nella programmazione settimanale.

La funzione di coordinatore, oltre alle responsabilità definite dal soggetto attuatore, dovrà:

- garantire il regolare funzionamento del servizio e la qualità del medesimo;
- organizzare le attività assicurando un buon livello di integrazione con i servizi territoriali;
- assumere la funzione di referente privilegiato, garantendo il raccordo costante di informazioni sull'andamento del servizio, anche in relazione ad eventuali istanze e richieste ricevute direttamente dagli utenti e dalle loro famiglie;
- partecipare regolarmente alle riunioni di verifica e programmazione con il competente referente del C.I.S.S., nonché, qualora richiesto, con altri operatori socio-sanitari, e ad eventuali momenti di incontro che si renderanno necessari;
- operare sinergicamente con il C.I.S.S.;
- convocare e presiedere le riunioni di coordinamento del personale e garantire la corretta elaborazione, gestione e monitoraggio dei progetti individualizzati;
- garantire il corretto funzionamento di tutte le attività, evidenziando l'insorgenza di eventuali problematiche al fine di ricercare comuni strategie di intervento, e vigilare sugli aspetti qualitativi del servizio fornito;
- rendersi garante della predisposizione della documentazione e rendicontazione delle attività così come prevista;

- gestire e controllare il personale (mansioni, turni, presenze, assenze, sostituzioni, compresenze, affiancamenti, etc.)
- garantire l'affiancamento, in caso di sostituzione, utile ad assicurare un corretto passaggio del caso, tra l'operatore uscente e quello subentrante;
- garantire e organizzare con tempestività le sostituzioni;
- segnalare tempestivamente eventuali variazioni del personale in servizio;
- partecipare, qualora si renderà necessario, alle riunioni di verifica dei progetti e di organizzazione degli interventi con gli Assistenti Sociali sul caso;
- assicurare una visione d'insieme dell'andamento dell'intero Servizio e monitorarne le eventuali criticità;
- vigilare sul rispetto delle disposizioni del Codice di comportamento dei dipendenti assunto dal C.I.S.S..

ART. 15 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E PRIVACY RISPETTO DEL D.LGS. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016

A. informazioni ai sensi dell'art. 13 GDPR 2016/679

Ai sensi della normativa europea e nazionale vigente in materia di privacy e protezione dei dati personali (GDPR 2016/679 e D.lgs. 196/2003, così come modificato dal D.lgs. 101/2018) si informa che:

- titolare del trattamento dei dati è il C.I.S.S. - Consorzio Intercomunale Servizi Sociali Pinerolo, con sede in Pinerolo (TO), Via Montebello n. 39. I dati di contatto del Titolare del Trattamento sono: C.I.S.S. - Consorzio Intercomunale Servizi Sociali Pinerolo, Via Montebello n. 39 – CAP 10064, Pinerolo (TO) – mail: ciss@cissspinerolo.it – fax: 0121/395396 – telefono: 0121/325001;
- per specifico obbligo del Regolamento UE 2016/679, il C.I.S.S. ha nominato un Responsabile della protezione dei dati, che gli interessati possono contattare per tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali e all'esercizio dei diritti previsti dal citato regolamento. I dati di contatto del Titolare del Trattamento sono: Avv. Luca Trovato – mail: studiolegale1@gmail.com;
- i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla partecipazione alla procedura di selezione e per permettere l'esecuzione delle misure precontrattuali e contrattuali riguardanti i rapporti con i partecipanti alla procedura stessa (art. 6, lettera b, GDPR 2016/679);
- il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria, pena l'impossibilità alla partecipazione alla procedura;
- il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza ed a prevenire la violazione dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato;

- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati raccolti possono essere comunicati sono: il personale interno dell'Amministrazione, coinvolto nel presente procedimento per ragioni di servizio, i soggetti pubblici o privati presso il quale sono stati svolti i servizi analoghi, ogni altro soggetto nell'esercizio del diritto di accesso ai sensi della L. n. 241/1990, nonché del D.lgs. 267/2000;

- i diritti spettanti all'interessato sono quelli previsti dal GDPR 2016/679 e dal D.lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D.lgs. 101/2018, tra i quali il diritto di chiedere l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione dei trattamenti che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. L'interessato ha altresì diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it), e a quelli (diritti) previsti dagli articoli da 12 a 23, da 77 a 79 e dall'art. 82 del citato Regolamento UE 2016/679, alle quali norme si rinvia;

I dati verranno trattati per tutta la durata della procedura di selezione, anche successivamente, per l'espletamento di obblighi contrattuali, di legge e per finalità amministrative e di pubblico interesse e salvo l'utilizzo per periodi ulteriori dovuti a richieste delle autorità giudiziarie e di altre pubbliche autorità;

- Il Consorzio si impegna a trattare i dati e le informazioni relativi all'espletamento dei servizi in concessione, nel rispetto dei principi previsti dal GDPR 2016/679 e dal D.lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D.lgs. 101/2018.

B. Nomina a responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR 2016/679

Ai sensi del Regolamento Europeo n. 2016/679 il soggetto attuatore verrà nominato responsabile del trattamento dei dati che, in ragione dello svolgimento del servizio, acquisirà.

Pur rimandando al contenuto del contratto di nomina a responsabile esterno, si precisa si d'ora che il soggetto attuatore dovrà attenersi, ai sensi della normativa vigente, alle seguenti indicazioni:

- trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio appaltato;
- non potrà comunicare a terzi (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza degli utenti, previa autorizzazione del titolare, o in caso di urgenza, con successiva informativa al titolare) e diffondere i dati in suo possesso;
- non potrà conservare i dati in suo possesso successivamente alla scadenza della Convenzione. Tutti i dati, i documenti, gli atti in suo possesso dovranno essere restituiti al C.I.S.S. entro il termine perentorio di 5 giorni dalla scadenza contrattuale;

- dovrà adottare misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso secondo quanto previsto dalle norme di legge;
- l'autorizzazione al trattamento deve essere limitata ai soli dati la cui conoscenza è necessaria e sufficiente per l'organizzazione del servizio comprendendo i dati di carattere sanitario, limitatamente alle operazioni indispensabili per la tutela e l'incolumità fisica dei destinatari;
- l'impresa aggiudicataria dovrà predisporre un sistema di gestione del trattamento dei dati idoneo a garantire la conformità al regolamento europeo n. 2016/679;
- la violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, accertata dal C.I.S.S. e debitamente contestata, sarà considerata quale grave violazione degli obblighi contrattuali e legittimerà la risoluzione dell'affidamento, salva ogni più grave conseguenza di legge;
- ai sensi del D.lgs. 196/2003, oltre alle ipotesi di responsabilità penale ivi contemplate, l'impresa è comunque obbligata in solido con il titolare per danni provocati agli interessati in violazione del medesimo e salvo quanto stabilito nel contratto di nomina a responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del regolamento europeo n. 2016/679.

ART. 16 – RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO

Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, compresa l'impossibilità a garantirne il regolare e corretto svolgimento, il C.I.S.S. ha facoltà di risolvere *ipso facto e de iure* il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo Posta Elettronica Certificata, fatto salvo l'accertamento dei maggiori danni. In casi meno gravi il Consorzio si riserva, comunque, la facoltà di risoluzione del contratto con le modalità su indicate quando, dopo avere intimato due volte al soggetto attuatore, a mezzo Posta Elettronica Certificata, una più puntuale osservanza degli obblighi di contratto, questa ricada nuovamente nelle irregolarità contestate o non abbia prodotto contro deduzioni accettate, se richieste. In tali casi il C.I.S.S., per garantire la continuità del servizio, potrà ricorrere all'intervento di altro soggetto, ponendo le spese relative a carico dell'impresa aggiudicataria. Oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo di risoluzione della Convenzione, con le modalità succitate, per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, i seguenti casi:

- abituale deficienza o negligenza del servizio quando la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate e contestate compromettano i servizi stessi a giudizio insindacabile del C.I.S.S.;
- messa in liquidazione o altri casi di cessione di attività dell'impresa aggiudicataria;

- inosservanza delle norme di legge relative al personale e mancata applicazione dei Contratti Collettivi di Lavoro;
- mancata assunzione dei servizi alla data stabilita e/o interruzione non motivata dei Servizi.

In tutti i casi previsti dai commi precedenti del presente articolo, il soggetto attuatore, oltre ad incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale a titolo di penale, sarà tenuto al completo risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti e al rimborso delle maggiori spese che il C.I.S.S. dovrà sopportare per il rimanente periodo contrattuale a seguito dell'affidamento dei servizi ad altro soggetto.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di dichiarazione del C.I.S.S., trasmessa via PEC all'indirizzo del soggetto attuatore, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Il C.I.S.S. sarà tenuto a corrispondere al soggetto attuatore soltanto il prezzo contrattuale dei servizi fino al giorno della risoluzione dedotte le penalità e le spese eventualmente sostenute.

Il C.I.S.S., nel caso che gli attuali presupposti generali, legislativi, normativi o di ordinamento interno in base ai quali si è provveduto all'affidamento dei servizi dovessero subire variazioni, gravemente incidenti sui servizi stessi, si riserva la facoltà, previa assunzione di provvedimento motivato, di recedere dal contratto, con preavviso di giorni sessanta, senza che il soggetto attuatore possa pretendere risarcimento danni o compensazioni di sorta ai quali esso dichiara fin d'ora di rinunciare.

ART. 17 - VERIFICHE E CONTROLLI

Verifiche e controlli sulla qualità del Servizio potranno essere effettuati dal C.I.S.S. nelle forme e nei modi che il medesimo riterrà opportuni.

Preliminarmente all'avvio del Servizio, il soggetto attuatore è tenuto a comunicare il nominativo del Referente Coordinatore del Servizio e del Responsabile che manterrà i rapporti contrattuali con il C.I.S.S..

ART. 18 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari" tutti i movimenti finanziari relativi al presente servizio devono essere registrati su conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

Il soggetto attuatore dovrà, quindi, indicare il numero di conto corrente “dedicato” su cui avverrà obbligatoriamente il pagamento delle fatture oggetto della Convenzione ed altresì le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate a operare su tale conto. Il mancato rispetto della disposizione di cui al presente articolo comporta la nullità assoluta della Convenzione. Il soggetto attuatore si impegna a comunicare al C.I.S.S., entro sette giorni, eventuali modifiche degli estremi indicati.